
OGGETTO: RIFIUTO DI ISTANZE DI DEPOSITO BILANCI PRESENTATE AL REGISTRO DELLE IMPRESE.

IL CONSERVATORE

VISTE le istanze(mod B) – di cui all’ allegato elenco (A), presentate da organismi societari, la cui istruttoria ha evidenziato irregolarità o imperfezioni che ne impediscono l’accoglimento (es. carenze nella documentazione allegata e/o nella compilazione della modulistica e/o della sottoscrizione e legittimazione del soggetto richiedente, ovvero impiego di errato modello base, ecc.);

VISTO che l’ufficio registro imprese ha provveduto alla verifica di tutte le pratiche di deposito bilancio segnalate informaticamente agli operatori attraverso la piattaforma SCRIBA, nonchè alla cronologica verifica dei bilanci presenti sulla piattaforma atticheck e non evasi automaticamente per il rilevamento di errori;

CONSIDERATO che l’Ufficio ha provveduto per i suddetti depositi a richiedere in via telematica le necessarie integrazioni, con l’avvertenza che in caso di mancato riscontro nel congruo termine assegnato, sarebbe stato emesso provvedimento di rifiuto, in conformità dell’art. 11 comma 11 del DPR 7 Dicembre 1995,n°581;

ACCERTATO che è ormai trascorso il termine di cui sopra senza che gli interessati abbiano provveduto a regolarizzare ed a perfezionare le istanze prodotte, trasmettendo la documentazione richiesta dall’ufficio Registro Imprese;

CONSIDERATO peraltro che gli inviti alla regolarizzazione per come sopra formulati da quest’Ufficio costituiscono altresì legittima espressione del preavviso di diniego di cui all’art.10 bis della Legge 241/1990;

RITENUTO che le predette istanze, per le quali, tra l’altro, gli interessati hanno mostrato nei fatti di non aver alcun interesse giuridicamente qualificato, devono essere rifiutate con provvedimento da comunicarsi entro 8 giorni al richiedente con lettera raccomandata (art.11 comma 12 dPR n.581/1995), per le motivazioni tutte riportate nella modulistica agli atti e che qui si richiama per relationem;

RICHIAMATO l’art.21 bis della Legge 241/1990 che testualmente dispone:”*Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia.*.”;

RITENUTO, quindi, provvedere - dato il numero elevato di destinatari del presente provvedimento che rende eccessivamente gravosa la comunicazione personale- alla comunicazione mediante la forma di pubblicità istituzionale dell’Ente e, quindi, tramite l’affissione della presente e dell’allegato elenco oltre che all’albo camerale altresì sulla home page del sito istituzionale per 15 giorni consecutivi, dando atto che al presente provvedimento viene attribuita la clausola di immediata efficacia considerato il prevalente interesse pubblico alla trasparenza degli archivi;

RILEVATO che, per ragioni di economicità del procedimento amministrativo, si reputa opportuno adottare un unico provvedimento;

CONSIDERATO che si rende necessario autorizzare l’Ufficio del Registro delle imprese a respingere il protocollo di registrazione assegnato a ciascuna istanza rifiutata contenuta nell’ allegato elenco;

VISTI:

- la legge 580/93;
- il D.P.R. 581/1995;
- gli artt. 2188 CC e 2435 CC;
- la legge 241/1990;

TUTTO ciò premesso,

CONSIDERATO che la scrivente è Conservatore del Registro delle imprese di Cosenza come da Delibera di Giunta camerale n. 51 del 11.09.2013, pubblicata sulla G.U. n. 169 del 20.07.2013 ;

VISTA la relazione istruttoria del Responsabile dell’Ufficio;

DETERMINA

1) il rifiuto delle istanze relative a deposito di Bilanci nel registro delle imprese poiché carenti nella documentazione presentata e/o compilata in maniera incompleta o errata, nonché per tutte le motivazioni riportate nei relativi diari delle posizioni dettagliate nell’elenco A allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

2) il personale del Registro delle imprese porrà in essere le misure operative per l’esecuzione del presente provvedimento incluse le relative registrazioni informatiche;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito camerale e sarà trasmesso agli ordini professionali della provincia.

La presente Determinazione è immediatamente esecutiva.

Contro il presente atto è ammesso, entro 8 gg, dalla notifica, ricorso al Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Cosenza, ai sensi degli artt. 2189 c.c. ed art.11 commi 11 e 12 del D.P.R. 581/95.

**IL CONSERVATORE
Avv. Erminia GIORNO**

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.”

